

Strumenti a confronto

CASSA ORDINARIA

AZIENDE AMMESSE

Possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria le **imprese industriali** senza limite dimensionale e le *aziende indicate nell'articolo 10 del Dlgs 148/15*

CAUSALI DI INTERVENTO

- Situazioni aziendali dovute a **eventi transitori e non imputabili all'impresa** o ai **dipendenti**, incluse le intemperie stagionali;
- Situazioni **temporanee di mercato**

DURATA PREVISTA

La Cigo può essere corrisposta fino a un periodo massimo di **13 settimane continuative**, prorogabile su base trimestrale fino a un massimo di **52 settimane**. Se l'azienda ne ha usufruito per 52 settimane consecutive può inoltrare una nuova richiesta (stessa unità produttiva) solo alla fine di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. La Cigo non può essere concessa per **più di 52 settimane** in un **biennio mobile**

LIMITI DI FRUIZIONE

Non è possibile ottenere la Cigo per le **ore eccedenti** il limite di **1/3** di quelle **ordinarie lavorabili** nel **biennio mobile**, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale

CASSA STRAORDINARIA

Imprese industriali che nel **semestre** precedente la domanda hanno occupato in media più di **15 dipendenti**, inclusi **apprendisti e dirigenti**. *L'indicazione non è esaustiva, vi rientrano anche altri datori elencati nell'articolo 20 del Dlgs 148/15*

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a:

- **riorganizzazione aziendale**;
- **crisi aziendale**, esclusi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- **contratto di solidarietà** (Cds)

Gli interventi possono essere **anche continuativi**. Le durate sono:

- per riorganizzazione aziendale, **24 mesi** in un **biennio mobile**;
- per crisi aziendale, **12 mesi**;
- per contratti di solidarietà, **24 mesi** in un **quinquennio mobile**.

I primi **due anni** si calcolano al **50%** e quindi la durata arriva a **36 mesi**. *Sono escluse le imprese edili e affini, per cui la cui durata complessiva dei trattamenti è di 30 mesi*

Dal **24 settembre 2017**, nei casi di Cigs determinati da **crisi e riorganizzazione aziendale**, la cassa può essere autorizzata solo nel limite dell'**80%** delle **ore lavorabili** nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato. *Non si può chiedere la Cigs nelle unità in cui sia già intervenuta la Cigo per gli stessi periodi e causali coincidenti*